

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

**ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA:
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25.03.1999**

ART. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua potabile viene erogata direttamente dal Comune di Gragnano attraverso le reti di distribuzione idrica interna del Comune.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso continuo con misura a contatore alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Della quantità pattuita nel contratto di abbonamento sarà sempre pagato il prezzo anche quando non è consumata.

L'ente aggiornerà periodicamente e renderà pubblico il quadro delle utenze di Gragnano. Le tariffe commisurate agli effettivi consumi interni saranno calcolate esclusivamente in rapporto al volume e al costo della fornitura idrica, e od al costo del personale addetto esclusivamente ai consumi della città nella misura dell'80% del costo complessivo.

ART. 2 CONCESSIONE DELLA FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua erogata dal Comune di Gragnano, per brevità sarà successivamente denominato semplicemente Ente, è principalmente desti nata al consumo umano e costituisce una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Può essere pure concessa, quando la risorsa è sufficiente oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, commerciali, agricoli e zootecnici, ed a condizione che non legano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Le concessioni per gli usi diversi da quelli potabili, di cui al precedente comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il decorso contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Ente, senza che ciò possa dar luogo, in qualsiasi modo, a risarcimenti, o pretese di altro tipo.

La fornitura dell'acqua per gli immobili in costruzione, uso cantiere, sarà fatta esclusivamente alle imprese in regola con le vigenti norme di legge sull'edilizia.

ART. 3 RICHIESTA CONTRATTO DI FORNITURA

Chiunque, privato od Ente che intendesse rendersi utente all'Acquedotto, dovrà avanzare domanda su modulo fornitogli dall'Ente, che potrà accettare o rifiutare motivatamente la detta istanza.

Per ogni proprietà distinta non vi potrà essere che una sola concessione, non si possono riunire più concessioni in un solo contratto.

La domanda di concessione d'acqua dovrà essere sottoscritta dal richiedente, o suo legale rappresentante, e contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Cognome, nome, residenza e codice fiscale del richiedente. Il richiedente, persona fisica o giuridica, dovrà rilasciare fotocopia di documentazione da cui risulti l'esattezza dei dati anagrafici e fiscali dichiarati;
- 2) Titolo e qualità del richiedente rispetto all'immobile oggetto della fornitura;
- 3) Indicazione dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura idrica;
- 4) Dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le condizioni.

“La richiesta dovrà essere accompagnata da idoneo titolo dimostrante il diritto vantato sull'immobile per cui si chiede l'utenza.

In sostituzione della suddetta documentazione può essere resa dichiarazione sostitutiva di cui alla legge n. 15/1968 e successive modificazioni e integrazioni”.

- A) L'organo competente dell'Ente fisserà periodicamente gli importi che il richiedente dovrà versare all'atto della domanda di somministrazione idrica.

“Per le utenze agricole, la domanda del richiedente dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti, anche in fotocopia:

- a) Titolo da cui risulti la consistenza, la superficie catastale e la cultura del fondo o dichiarazione sostitutiva;
- b) Certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da cui risulti che sull'intera consistenza agricola, risultante dal titolo di proprietà esibito, non sussistono opere abusive, né impedimenti alcuni alla fornitura idrica per uso agricolo da parte dell'Ente. Nel caso in cui, successivamente alla fornitura idrica, vengono realizzate sulla stessa area opere abusive, sarà cura dei VV.UU. comunicarlo all'Ufficio Acquedotto che provvederà alla sospensione della fornitura addebitando all'utente le spese sostenute per il distacco;
- c) Dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si impegna a realizzare a proprie spese apposite nicchie protettive per il ricovero del contatore, in luogo facilmente accessibile al personale dell'Ente per le letture di consumo e/o eventuale manutenzione.

ART. 4

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE E DEPOSITO GARANZIA

Alla sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare all'Ente il contributo fisso di concessione determinato dall'Ente.

L'utente dovrà inoltre, sempre alla stipula del contratto, effettuare un versamento, a titolo di anticipo su consumo di una somma pari ad un canone contrattuale.

L'utente di una concessione temporanea dovrà a garanzia, invece, versare, sempre a titolo di anticipo sui consumi una somma pari al consumo presunto per l'intera durata della concessione, calcolato in modo insindacabile dall'Ente.

Tali depositi, essendo ad ogni effetto dei versamenti a titolo di anticipo su consumi, dovranno essere restituiti senza interesse alcuno all'atto della cessazione della fornitura, se non vi è morosità o debito dell'utente altrimenti saranno defalcati dalle somme dovute dall'utente stesso.

ART. 5

DURATA DEI CONTRATTI

Nel caso di demolizione dell'immobile oggetto della fornitura idrica, o di espropriazione per pubblica utilità, o cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento del contratto, l'utente dovrà dare comunicazione scritta immediata all'Ente. La diramazione della rete principale rimasta inutilizzata, rimane, di proprietà esclusiva dell'Ente che ne disporrà come meglio crederà opportuno.

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione o comodato, l'utente cessante dovrà immediatamente darne avviso per iscritto all'Ente che deve provvedere alla interruzione della fornitura nei 10 giorni successivi.

Inoltre sarà ad esclusiva cura dell'utente provvedere a mettere l'Ente in condizione di ritirare il misuratore; fino a tale momento e prima della relativa verbalizzazione liberatoria di ritiro l'utente rimane responsabile della fornitura.

I contratti per concessioni temporanee hanno la durata richiesta dagli interessati alle condizioni stabilite dall'Ente.

ART. 6 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'Ente, previo accertamento e parere dei Servizi interessati, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di somministrazione idrica, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà dell'Ente di revocare in qualsiasi momento la concessione fatta o rifiutarne il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizi o di altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

ART. 7 DECORRENZA DEI CONTRATTI

Ai fini dell'emissione della bolletta di addebito del canone la decorrenza dei contratti di concessione sarà dal primo giorno in cui avviene la stipula del contratto.

ART. 8 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto in difetto di disdetta si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

L'ultima emissione di bolletta recherà il consumo del semestre in cui ricade la data della disdetta del contratto.

ART. 9 FATTURAZIONE DI CANONI E DEI CONSUMI

Per il pagamento dei canoni e dei consumi idrici verranno effettuate ogni anno n. due fatturazioni per ciascun utente.

La fatturazione di competenze del secondo semestre porterà l'addebito del conguaglio dei consumi effettuati dall'utente.

La fatturazione di competenza del primo semestre porterà l'addebito del solo canone contrattuale.

Il canone fognario e di depurazione previsto ai sensi della legge n. 36/94 verrà contabilizzato con riferimenti annuali ed entro l'anno successivo e sarà oggetto di apposita bollettazione distinta e diversa da quella del consumo idrico.

L'Ente per esigenze di gestione potrà modificare le scadenze di fatturazione come sopra riportate.

ART. 10 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

L'Ente, ai fini della rilevazione dei consumi, effettuerà la lettura degli apparecchi misuratori.

Nel caso di assenza dell'utente, verrà rilasciata apposita cartolina per il rilievo del consumo da parte dell'utente stesso.

In caso di mancata segnalazione della lettura del proprio contatore da parte dell'utente, il consumo rilevato nell'annualità precedente sarà imputato ai fini del computo dell'eccedenza.

I reclami relativi alla misurazione dei consumi dovranno essere presentati per iscritto al Comune di Gragnano "Servizio Acquedotto", che provvederà agli opportuni controlli e ad eventuali rettifiche, dandone comunicazione all'utente.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, accertato dall'Ente in un determinato periodo di tempo il consumo relativo a tale periodo verrà calcolato con riferimento al consumo del corrispondente semestre dell'anno precedente, su base giornaliera.

ART. 11 CONTATORI

Il tipo di contatore ed il loro diametro è stabilito in base al minimo contrattuale ed alle condizioni di pressione. Il tipo di contatore installato deve avere un minimo di almeno 4 cifre. L'ente è tenuto a fornire contatori di elevata qualità tecnica, ai fini di evitare rotture ricorrenti non imputabili ad usura.

Qualora nell'anno solare di installazione si verifichi più di una rottura del contatore, non imputabile all'utente, l'Ente provvederà a sue spese alla sostituzione.

I contatori sono dati a nolo dall'Ente agli utenti, che corrisponderanno un canone annuale comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli apparecchi di misura, dovranno essere collegati nel luogo più idoneo stabilito dai tecnici dell'Ente, di facile accesso agli agenti del Servizio Acquedotto.

Essi sono di norma, situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pian terreno nelle immediate adiacenze del muro frontale di immissione della condotta nell'edificio o al confine della proprietà dell'utente ed occorrendo, eccezionalmente in apposito pozzetto in sede stradale.

L'Ente ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Restano a carico dell'abbonato il costo per l'installazione del tratto di tubazione collocato nella sua proprietà e precedente il contatore.

Quel tratto resta di proprietà dell'Ente e dovrà essere interamente visibile.

In ogni caso l'utente dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni.

ART. 12 CAMBI E VERIFICHE DEI CONTATORI

Quando un utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Ente, a richiesta dell'utente potrà effettuare una verifica. Se la verifica non confermasse il lamentato difetto, le spese della verifica saranno a carico dell'utente, ed il contatore ricollocato al suo posto, se invece la verifica confermasse il cattivo funzionamento dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno del deflusso normale, le spese di verifica saranno a carico dell'Ente e si provvederà alla sostituzione con un nuovo contatore.

L'Ente avrà sempre facoltà di sostituire il contatore quando lo crederà opportuno, senza obbligo di preavviso, come pure senza la presenza dell'utente potrà procedere alla lettura dei contatori negli ingressi degli stabili con liberi accessi; se invece i contatori sono collocati in locali chiusi, il verificatore dell'Ente avrà diritto di accedere in qualunque ora del giorno.

ART. 13
INTANGIBILITA' DEI CONTATORI

Tutti gli apparecchi di misurazione sono provvisti di appositi suggelli metallici al fine di impedire qualsiasi manomissione. L'effrazione o l'alterazione dei suggelli ed ogni operazione diretta a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo alle sanzioni di legge previste dall'Art. 30 senza pregiudizio per ogni altra azione norma di legge.

L'utente dovrà provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove ne ricorra la necessità, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni per danni.

ART. 14
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Ente è sollevato da qualsiasi molestia o vertenza che dai proprietari condomini o da altri potessero farsi, nei riguardi dell'esercizio delle condutture e dei relativi apparecchi.

ART. 15
LIBERO ACCESSO PER ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI

Gli incaricati del Servizio Acquedotto dovranno sempre avere libero accesso agli impianti e contatori e la facoltà di eseguire verifiche ed eventuali riparazioni degli stessi nonché procedere alla interruzione della erogazione idrica in caso di morosità dell'utente. Si potranno inoltre effettuare ispezioni alle bocche di incendio ed ad altri impianti interni.

ART. 16
LIMITI DI FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua si intende fornita esclusivamente per i bisogni dell'utente nell'ambito del proprio immobile o della propria azienda.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi la fornitura idrica effettuata dall'Ente.

ART. 17
BOCCE ANTINCENDIO

A seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni del presente regolamento l'Ente può concedere speciali derivazioni per bocche antincendio da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La richiesta di concessione di acqua per bocche antincendio da installarsi all'interno di uno stabile deve essere accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco.

L'impianto così realizzato e ricadente nella proprietà privata sarà mantenuto a cura, rischio e spese del proprietario-utente, il quale è obbligato, entro il 31 Dicembre di ogni anno-pena l'esecuzione in danno della manutenzione con addebito del relativo costo sostenuto all'Ente mediante emissione di bolletta nel semestre successivo-a far pervenire all'Ente certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato.

I contributi annui per tale servizio sono stabiliti in base alle tariffe in vigore deliberate dalla Giunta/Consiglio Comunale.

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio verranno sigillate a cura del servizio Acquedotto e solo in caso di incendio, l'utente potrà rompere il suggello, aprirle e servirsene con l'obbligo però di darne avviso appena possibile, e non oltre il termine di dodici ore all'Ente.

L'Ente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono essere provocati dal cattivo funzionamento delle bocche antincendio o dalla mancanza di acqua alle bocche stesse per deficienza di pressione o per interruzione del deflusso dell'acqua.

E' fatto tassativo divieto di prelevare acqua per scopi diversi dalle condutture delle bocche antincendio.

L'allacciamento per questo particolare servizio di insindacabile giudizio dell'Ente, può essere effettuato all'inizio della proprietà privata, con contatore di adeguato diametro e compatibilmente con la disponibilità della rete pubblica della zona.

Resta inoltre stabilito il tassativo divieto di prelevare acqua da tale derivazione se non in caso di incendio.

L'intera rete antincendio dopo il contatore, viene realizzata dal privato che ne rimane totalmente responsabile della efficienza e manutenzione, esonerando l'Ente da responsabilità di qualsiasi natura.

I consumi di acqua saranno fatturati secondo la tariffa e consumo prevista per la categoria "E".

Le trasgressioni verranno punite ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

ART. 18 CONTRIBUTI E PENALITA'

Contributo fisso:

- 1) Trasferimento di utenza: contributo fisso di £ 40.000 (quarantamila) + I.V.A.
- 2) Per voltura contratto: contributo fisso di £ 30.000 (trentamila) + I.V.A.
- 3) Collaudo contatore: £ 8.000 (ottomila) per ora di intervento + I.V.A.

I suddetti importi potranno essere modificati con atto della Giunta/Consiglio Comunale.

ART. 19 INTERRUZIONE E DEFICIENZA DEL DEFLUSSO

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuale interruzione del deflusso o per diminuzione o per aumento di pressione, né le potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua o per danni di qualsiasi natura, quando questi o quelli siano dipendenti da diminuzione od interruzione della somministrazione o da variazioni di pressione.

Gli utenti sono tenuti a dare avviso immediato al servizio Acquedotto delle eventuali interruzioni affinché i tecnici possano provvedere al più presto alle riparazioni occorrenti.

Qualora l'interruzione del deflusso si sia protratta oltre sei giorni consecutivi, l'Ente accorderà all'abbonato un proporzionato rimborso del canone minimo semestrale sempre che, nel semestre in cui l'interruzione ha avuto luogo non si sia raggiunto il consumo minimo di abbonamento.

Le interruzioni temporanee di somministrazione di cui innanzi non autorizzano l'abbonato a sospendere alle relative scadenze il pagamento dei canoni.

ART. 20 DERIVAZIONE ABUSIVA

E' fatto divieto innestare o di lasciare innestare sopra la diramazione di ciascuna utenza, tanto dall'esterno che all'interno dell'edificio, alcuna presa d'acqua, a favore di terzi, come pure, salvo quelle che possono essere offerte puramente occasionali, di cedere ad altri, anche se gratuitamente,

tutto o parte dell'acqua relativa a ciascuna utenza, è altresì vietato adoperare l'acqua per uso diverso da quello contrattuale.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo, saranno applicate le sanzioni previste all'art. 30 del presente regolamento senza pregiudizio di ogni azione a norma di legge.

ART. 21 OPERE DI PRESA

- A) L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto per le proprietà interessate ed all'ottenimento, a cure e spese dell'utente, di permessi ed autorizzazioni di enti pubblici.
- B) Tutti i lavori e spese per le tubolature dalla sede stradale sino ai contatori dei singoli utenti, sono a carico dello stesso e saranno eseguite a sua cura, sotto la direzione e vigilanza di un tecnico dell'ufficio acquedotto.

ART. 22 DIRAMAZIONI INTERNE

Gli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi all'interno della proprietà e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spesa e sotto la responsabilità dell'utente, il quale dovrà avvalersi soltanto degli installatori qualificati, i quali nell'esecuzione delle opere dovranno attenersi scrupolosamente alle norme previste nel presente regolamento oltre a quelle di legge in materia di igiene e pubblica incolumità.

L'Ente si riserva la facoltà di fare ogni altra prescrizione e cautela nell'interesse del servizio e dell'igiene pubblica.

ART. 23 PRESCRIZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni dovranno essere realizzati con tubo di acciaio zincato, trafilato o di acciaio catramato, o di rame stagnato o di materiale plastico, avente le caratteristiche opportune per l'impiego per condutture di acqua potabile sotto pressione. I prezzi speciali di raccordo potranno essere in ghisa malleabile zincata o dello stesso materiale dei tubi.

Sono vietati collegamenti diretti nelle condutture di acqua con condotti di scarico o con altre condutture di acque alimentati da sorgenti o pozzi privati anche se questi collegamenti venissero effettuati per l'interposizione di valvole di intercettazione, di non ritorno ecc...

Sono vietati ulteriormente i collegamenti diretti ai tubi di scarico dell'acqua dei lavandini, bidet, vasche, ecc. allo scopo di eliminare il pericolo qualora si dovesse verificare un'interruzione della fornitura, che il liquido presente nei suddetti recipienti venga risucchiato nella condotta dell'acqua potabile.

Dopo l'installazione del contatore fornito e messa in opera dell'Ente, dovranno essere installate da parte dell'Ente una chiave di arresto posta prima del contatore ed una valvola di non ritorno di tipo idoneo posta subito dopo il contatore.

Sia il contatore che la valvola dovranno essere lasciate a libera disposizione dell'Ente.

L'utente per nessun motivo dovrà manomettere il contatore, le valvole e le tubazioni poste prima del contatore stesso ed i relativi sugelli.

Per ogni manomissione l'utente pagherà una multa nella misura stabilita dall'Ente oltre al risarcimento ed eventuali danni sempre che sia chiaramente dimostrato l'assenza di dolo nel quale caso l'utente è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il collegamento degli apparecchi di cacciata dei gabinetti dovrà essere fatto con la interposizione di vaschetta aperta con rubinetto galleggiante. Sono vietati attacchi diretti con la tubazione dell'acqua potabile di: autoclave, impianti di riscaldamento e refrigerazione a circuito, pompe, ecc...

I detti impianti, potranno essere esclusivamente alimentati a seguito di autorizzazione dell'Ente da vasche aperte, a loro volta alimentate dalla rete dell'Acquedotto, attraverso l'interposizione di rubinetto galleggiante.

E' tassativamente vietato utilizzare i tubi della rete idrica come condutture di messa a terra dell'impianto elettrico.

Qualora gli impianti interni, all'atto della verifica da parte dell'Ente, non corrispondessero alle prescrizioni del presente articolo, verrà sospesa la fornitura idrica.

ART. 24

CATEGORIE DI UTENTI E MINIMI CONTRATTUALI DI EROGAZIONE

A secondo della destinazione d'uso dell'acqua fornita dall'acquedotto si hanno le seguenti categorie:

CATEGORIA "A" CONCESSIONE USO PRIVATO

In questa categoria sono comprese tutte le erogazioni di acqua ad uso di singoli nuclei familiari. Condomini, ecc...

Sono comprese anche le erogazioni di acqua per uffici professionali, negozi di vendita, botteghe, opifici per i quali la fornitura dell'acqua è limitata ai servizi igienici annessi ai suddetti esercizi ad uso del titolare, del personale dipendente o dei clienti occasionali.

Per questo gruppo di utenze, i minimi contrattuali di erogazione dell'acqua possono essere stabiliti a scelta del richiedente fra i seguenti valori:

- 25 mc. al trimestre
- 50 mc. al trimestre
- 65 mc. al trimestre
- 90 mc. al trimestre

CATEGORIA "B" CONCESSIONI PER USO INDUSTRIALE

Di questa categoria ne possono usufruire gli opifici dell'industria dell'arte bianca e le altre industria esistenti nel territorio del Comune, nonché alberghi ristoranti ed altre attività commerciali.

Per questa categoria i minimi contrattuali di erogazione possono essere stabiliti, a scelta del richiedente fra i seguenti valori:

- 90 mc. al trimestre
- 180 mc. al trimestre
- 270 mc. al trimestre
- 600 mc. al trimestre

CATEGORIA "C" UTENZE TEMPORANEE PER CANTIERI E ALTRE ATTIVITA' LIMITATE NEL TEMPO

Per questa categoria l'acqua va fatturata in base all'effettivo consumo rilevato.

CATEGORIA “D”
CONCESSIONE DI ACQUA PER COSTRUZIONI CAPPELLE GENTILIZIE

Per questa categoria sarà versato anticipatamente un canone forfettario.

CATEGORIA “E”
BOCCE ANTINCENDIO

Per questa categoria sarà applicato un canone annuale fisso per ogni singola bocca.

CATEGORIA “F”
LOCALI COMUNALI-FONTANINE PUBBLICHE E SCUOLE DELL’OBBLIGO

Per questa categoria, l’acqua va fatturata in base all’effettivo consumo rilevato semestralmente.

CATEGORIA “G”
ATTIVITA’ ZOOTECNICHE ED AGRICOLE

L’appartenenza a questa categoria dovrà essere certificata da dichiarazione rilasciata da un organismo pubblico competente (Comunità Montana, A.S.L. ecc...) oppure mediante dichiarazione ai sensi della legge 15/68.

Detti utenti onde evitare l’installazione del misuratore in luoghi non protetti ed esposti alle intemperie, dovranno realizzare a loro spese apposito vano in muratura dotato di sportello d’apertura dove collocare il misuratore, secondo istruzioni che verranno fornite dal servizio tecnico dell’Ente.

Per questa categoria, il consumo va effettuato alle tariffe e minimi a scelta dell’utente, tra le seguenti quantità:

- 25 mc. al trimestre
- 45 mc. al trimestre
- 100 mc. al trimestre

NOLO E MANUTENZIONE

Ogni bolletta sarà maggiorata, per nolo contatore e manutenzione generale rete idrica, di una quota fissa di £ 18.000 (diciottomila) annuale.

L’organo competente potrà disporre la modifica del predetto importo.

ART. 25
TARIFFE

Le tariffe si riferiscono ai mc di acqua erogata, esse variano a seconda delle categorie di utenza indicate nell’articolo precedente, per ciascuna categoria sono stabilite tariffe differenziate, per le quantità minime contrattuali e per i consumi eccedenti.

L’organo comunale competente provvederà alla determinazione delle tariffe, stabilendone la decorrenza, secondo le necessità e l’andamento gestionale.

ART. 26
VARIAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe sono soggette a variazione in relazione alle spese di gestione dell’Ente.

Le variazioni delle tariffe vengono applicate agli utenti automaticamente, e non comportano il rinnovo del contratto.

Pertanto i contratti stipulati con gli utenti si intendono automaticamente aggiornati alle nuove tariffe e o alle eventuali nuove condizioni di fornitura.

Le variazioni possono riguardare sia le tariffe di fornitura idrica, sia i contributi fissi, le quote di noleggìo, la manutenzione contatori, bocche di incendio, interessi di mora, spese postali, deposito per anticipo su consumo del presente regolamento.

Le variazioni degli importi conseguenti alle variazioni delle tariffe vengono normalmente addebitati agli utenti direttamente sulla prima bolletta semestrale di riscossione successiva alla data di approvazione delle variazioni stesse, anche se riguardano anni pregressi.

L'Ente potrà altresì, stabilire specifica decorrenza.

ART. 27

RISCOSSIONE DEI CANONI E BOLLETTE DI PAGAMENTO

La riscossione viene effettuata con l'emissione della fattura e di addebito, nella quale sono riportate le varie voci di consumo, le eventuali spese postali, gli importi parziali e l'importo totale da pagare. Sulle bollette di pagamento potranno essere riportate anche le somme dovute dall'abbonato per interessi di mora, multe, spese per sospensione e/o ripristino dell'erogazione dell'acqua relativa a ritardi nei pagamenti, nonché l'adeguamento delle somme versate a titolo di deposito, ed eventualmente le somme a credito dell'utente stesso.

ART. 28

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture di pagamento vengono spedite all'utente a mezzo servizio postale o recapitate a mano, mediante altro servizio individuato dall'Ente stesso o anche ritirate direttamente dall'utente presso l'ufficio acquedotto stesso.

Il pagamento delle fatture è normalmente effettuato mediante bollettino di c/c postale, l'Ente potrà individuare e autorizzare altre modalità di pagamento, ad esempio mediante istituto di credito, concessionario esattoriale, al fine di agevolare il compito dell'utente.

Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata sulla fattura stessa.

ART. 29

PENALITA' PER RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

In caso di ritardato pagamento della fattura, (effettuato dopo il termine della scadenza), verranno addebitati gli interessi di mora calcolati al vigente tasso fissato dal Ministero del Tesoro per la rateizzazione per gli importi dovuti agli Enti gestori di forma di previdenza e assistenza, di cui DL 402/81.

Gli interessi saranno addebitati agli utenti e riportati di norma sulla bolletta del secondo semestre successivo.

In caso di morosità dell'utente trascorso il termine fissato nella diffida di pagamento inviata all'utente, il Servizio Acquedotto dispone compatibilmente con le esigenze di servizio, la sospensione della fornitura senza ulteriore avviso all'utente, restando impregiudicata ogni azione dell'Ente per il recupero del proprio credito.

In caso che l'utente moroso sia titolare di altri contratti di somministrazione idrica, l'Ente potrà disporre la sospensione della fornitura idrica su tutte le utenze intestate all'utente moroso. La procedura di sospensione della erogazione sarà attivata ove tecnicamente possibile, con priorità degli importi più elevati dovuti dalle utenze per la totalità delle bollette.

I termini di cui ai comma precedenti vengono sospesi nel caso di contenzioso con l'utente per contestazioni formalmente e tempestivamente trasmesse in ordine alla esattezza degli addebiti in fattura.

Le contestazioni di cui sopra dovranno essere presentate dall'utente per iscritto al Servizio Acquedotto.

Nel caso di contestazioni l'Ufficio competente del Servizio Acquedotto esaminerà le eccezioni dell'utente ed adopererà proprie determinazioni in merito alla conferma o alla modifica della fattura emessa ed al definitivo accertamento dei debiti dell'utente redigendo apposito verbale.

Nel caso che l'ufficio non possa, per fondati motivi risolvere la controversia, questa sarà devoluta ai legali incaricati dall'Amministrazione che avranno il compito di formulare una relazione conclusiva da trasmettere all'ufficio per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente.

In caso di morosità previa formale richiesta dell'utente, potrà essere concessa la rateizzazione del debito accumulato dallo stesso nei confronti dell'Ente.

La rateizzazione è stabilita dal Responsabile del Servizio Acquedotto che fisserà con propri provvedimenti termini e modalità delle rateizzazioni stesse, tenuto conto delle condizioni economiche documentate o autocertificate e dei motivi che hanno determinato lo stato di morosità.

Le somme rateizzate saranno maggiorate degli interessi derivanti all'applicazione del tasso in vigore pari a quello fissato dal Ministro del Tesoro per la rateizzazione dei debiti dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza, di cui al DL 402/81 conv. in L. 537/81.

L'utente che fruisce della rateizzazione nel caso che non rispetti le scadenze di pagamento previste o comunque non paghi le bollette correnti decadrà dal beneficio con automatica attivazione delle procedure previste nei comma precedenti.

ART. 30

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

La verbalizzazione delle infrazioni alle norme del presente Regolamento sarà fatta o da incaricati dell'Ente o da Ufficiale di Polizia Urbana incaricato delle operazioni.

Per ogni infrazione dovrà essere redatto apposito verbale e, per le conseguenti sanzioni, saranno applicate le norme del presente Regolamento.

In ogni caso per qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente Regolamento od in genere per qualsiasi azione dell'utente o di terza diretta a procurarsi l'uso abusivo dell'acqua e di eludere in tutto o in parte il pagamento, l'Ente avrà il diritto di sospendere al contravventore la somministrazione idrica e di non ripristinarla finché ogni cosa non sia stata riportata al suo stato normale, restando salvi il risarcimento dei danni, e senza pregiudizio di ogni altra azione giudiziaria.

L'interruzione della somministrazione idrica non esonera l'abbonato dai suoi obblighi contrattuali e particolarmente al pagamento del minimo contrattuale per il periodo d'interruzione.

Quando si verificherà l'infrazione per il ritardato pagamento, di cui all'art. 29, l'Ente dovrà sospendere la fornitura dell'acqua dopo che ne sarà dato avviso almeno dieci giorni prima per iscritto all'utente.

“Sono determinate le seguenti sanzioni”:

- | | |
|---|-------------|
| a) Manomissione del misuratore dei consumi | £ 1.000.000 |
| b) Derivazioni abusive | £ 1.000.000 |
| c) Ogni altra infrazione al presente regolamento non espressamente prevista | £ 100.000. |

